



SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 148/2024

Mistichelli Martina, Oddi Lucrezia, Urtoni Alice

- 
- **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**
 - **Ricorso proposto dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili**
 - **Decisione presa in Camera di Consiglio 07/2024**
 - **Macro-area del diritto: tutela dei diritti del convivente more uxorio**

IL CASO

«Il giudice a quo è chiamato a decidere della domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa, nei confronti dei figli e coeredi di E. D., già coniugato, di cui esponeva di essere stata stabile convivente, dal 2000 sino alla data del decesso avvenuto nel novembre 2012, e nella cui azienda agricola deduceva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo dal 2004 (anno di iscrizione nel registro delle imprese) fino al 2012 (anno del decesso)».

Il giudizio è introdotto da I.U. nei confronti dei figli e dei coeredi di E.D. (deceduto e già coniugato con un'altra donna)

Nessuna delle parti del giudizio principale si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio.

TEMA SPECIFICO



Art. 230 bis c.c.

- Comma 1: *«Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo»*
- Comma 3 : *«Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.»*

In via derivata art. 230 ter c.c.

- *«Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato»*

PARAMETRI



PARAMETRI COSTITUZIONALI

- Art. 2 (diritti inviolabili dell'uomo);
- Art. 3 (principio di uguaglianza)
- Art. 4 (diritto al lavoro)
- Art. 35 (tutela del lavoro)
- Art. 36 (diritto alla retribuzione)
- Art. 117 co.1 (potestà legislativa tra Stato e Regioni)

ULTERIORI PARAMETRI

- Art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare)
- Art. 12 CEDU (diritto al matrimonio)
- Art. 9 CDFUE (diritto di sposarsi e costituire famiglia)

Come si è arrivati alla Corte Costituzionale?

PRETESA: I.U. espone di essere stata stabile convivente dal 2000 con E.D. fino al 2012 (anno del suo decesso). Chiede che sia accertata l'esistenza di un'impresa familiare, relativa ad un'azienda agricola, e che ottenga la liquidazione della quota a lei spettante, quale partecipante all'impresa.

- **PRIMO GRADO:** Il Tribunale di Fermo rigetta la domanda in quanto il convivente di fatto non può essere considerato «familiare» ex art. 230 bis co 3 c.c.
- **SECONDO GRADO:** La Corte di appello di Ancona ha confermato il rigetto sull'identico presupposto, escludendo anche l'applicabilità dell'art. 230 ter c.c., in quanto la convivenza era cessata prima dell'entrata in vigore della l. 76/2016 che aveva esteso, in parte, ai conviventi la disciplina dell'impresa familiare.
- **TERZO GRADO:** Con il ricorso per Cassazione, la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c. e dell'art. 230 ter c.c.

La Corte di Cassazione (sez. lavoro) attraverso un'ordinanza ha chiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite al fine di chiarire se l'art.230 bis co. 3 c.c. può essere applicato nel senso di prevedere la propria disciplina anche al convivente di fatto (laddove ci sia carattere di stabilità).



Le Sezioni unite osservano che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dubitata (nella parte in cui non prevede nel novero dei familiari il convivente more uxorio) ci sarebbe stata la necessità di accertare la continuità e l'effettività del rapporto lavorativo nell'impresa familiare.

**Cosa ne pensa la
Cassazione...**

➤ Prima del 1975 il lavoro svolto nell'impresa familiare era un'azione di benevolenza e non poteva generare pretese e obblighi.

➤ Negli anni si è voluta riconoscere una tutela minima, sulla base degli art. 2, 3, 35, 36 cost.

➤ Introduzione art. 230-bis c.c.

«Prima della riforma del 1975, la partecipazione all'attività produttiva della famiglia, anche se svolta con carattere di prevalenza e di continuità, veniva considerata alla stregua di una prestazione lavorativa resa “*affectionis vel benevolentiae causa*”, alla quale si applicava una presunzione *iuris tantum* di gratuità in virtù dei vincoli familiari...

Negli anni diviene via via più sentita l'esigenza di fornire strumenti di tutela per evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento, nella consapevolezza che il lavoro gratuito privo di tutela in molteplici contesti familiari non fosse il frutto di una scelta di libertà, quanto piuttosto il portato di un predominio dell'imprenditore nei confronti della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata; il marcato ridimensionamento della presunzione di gratuità ad opera dell'art. 230-bis cod. civ. ha corrisposto all'esigenza di riconoscere una tutela minima a quei rapporti di lavoro che, svolgendosi con peculiari caratteristiche nell'ambito di aggregati familiari, non potevano contare su più specifiche discipline di protezione»

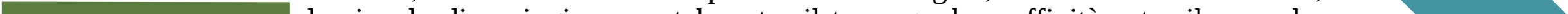
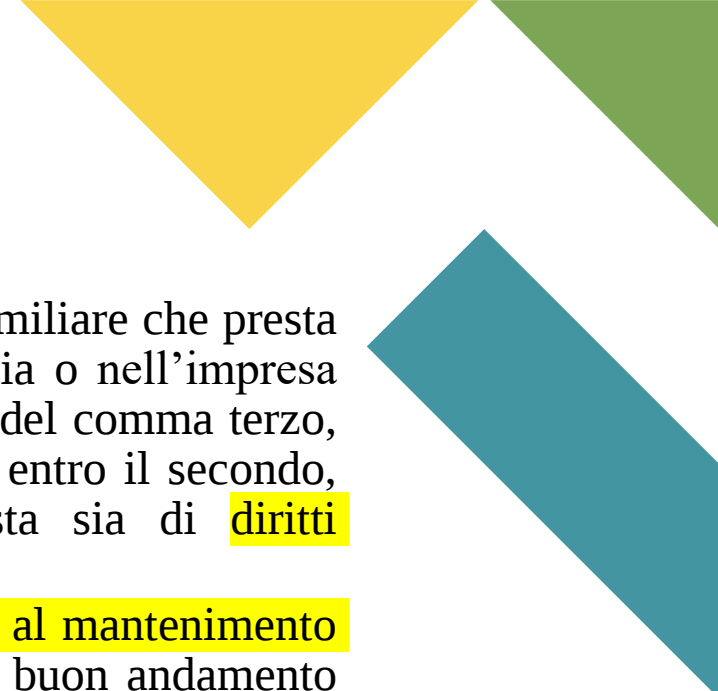
(3.2 «considerato in diritto»)

PRIMA e DOPO RIF. DIRITTO DI FAMIGLIA 1975

DIRITTI DEL FAMILIARE

Il familiare gode di una posizione partecipativa che consta di diritti patrimoniali e amministrativo-gestori.

- Diritto al **mantenimento** secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- Diritto alla **quota di utili e incrementi**, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto;
- Diritto di **partecipazione ai beni** acquistati con gli utili (tenendo conto della proporzionalità);
- Diritto ad un **trattamento diverso** rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato, per via del vincolo di solidarietà familiare.



«In forza della previsione di cui all'art. 230-*bis* cod. civ., il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva **posizione partecipativa** che consta sia di **diritti patrimoniali** che di **diritti amministrativo-gestori**.

Sotto il profilo economico, il familiare ha innanzitutto **diritto al mantenimento** secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in caso di buon andamento dell'attività d'impresa, ha **diritto ad una quota di utili e di incrementi**, anche in ordine all'avviamento, **proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato**, e **partecipa**, sempre in detta proporzione, ai **beni acquistati** con gli utili.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza, così garantendo al familiare un **trattamento diverso** rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato in ragione del particolare vincolo di solidarietà familiare che lega i partecipanti all'impresa».

(3.4 «considerato in diritto»)

L. 76/2016

Affermazione di una concezione pluralistica della famiglia: due modelli distinti



UNIONE CIVILE:

Coppie formate da persone dello stesso sesso.

CONVIVENZA DI FATTO:

«due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o da unione civile».

«La distinzione tra unione civile da un lato e convivenza di fatto dall'altro, rileva anche con specifico riferimento all'istituto dell'impresa familiare»

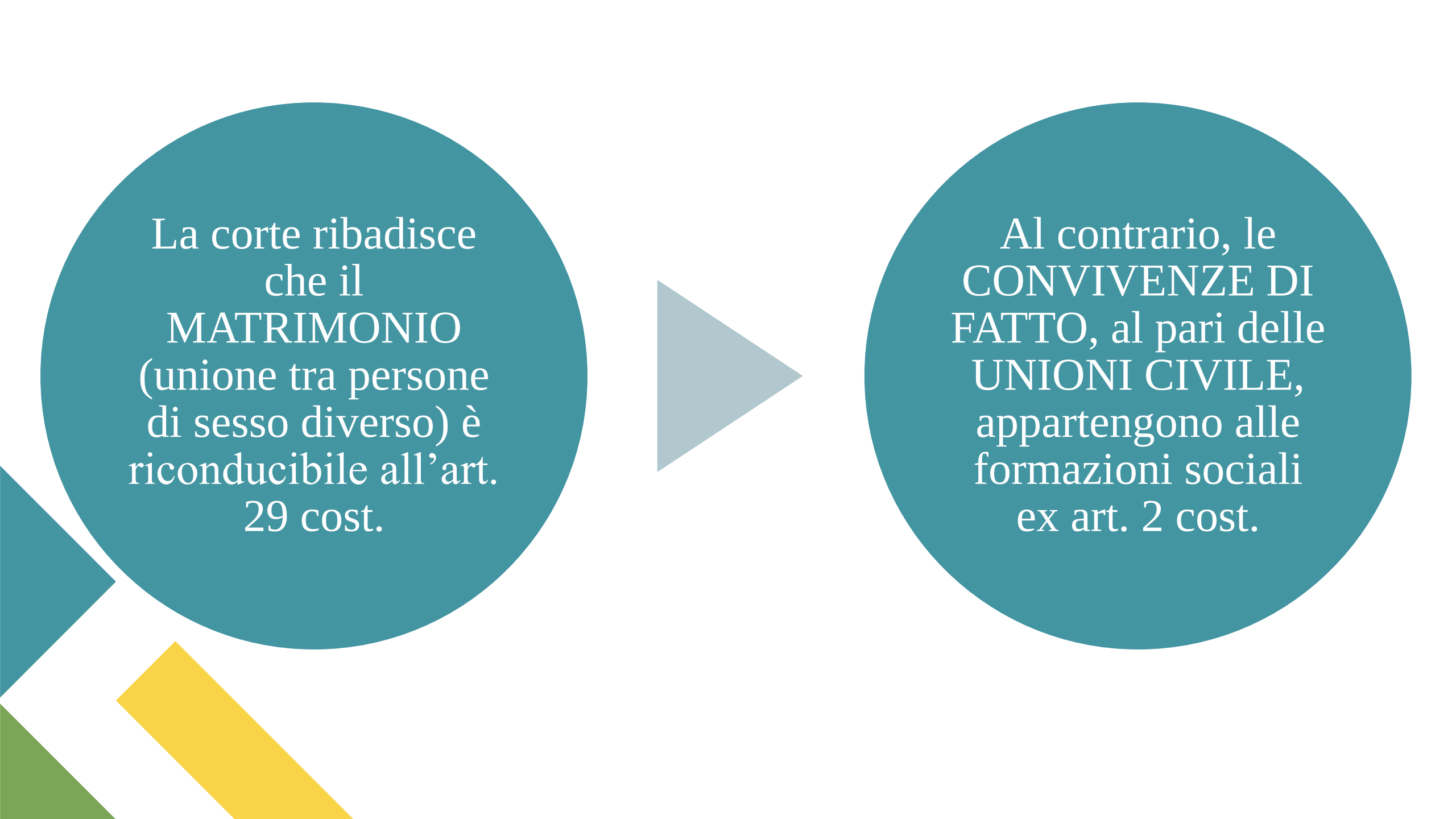
ART. 230 ter c.c.

«Diritti del convivente»

Regolamenta le prestazioni di lavoro rese nell'ambito della famiglia di fatto, attraverso una tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari ex art. 230 bis c.c.

- Partecipazione agli utili dell'impresa familiare;
- Partecipazione ai beni acquistati con essi;
- Partecipazione agli incrementi aziendali;
- NO diritto al mantenimento;
- NO diritto di prelazione per divisione ereditaria o cessione dell'impresa.





La corte ribadisce
che il
MATRIMONIO
(unione tra persone
di sesso diverso) è
riconducibile all'art.
29 cost.

The diagram consists of two teal circles connected by a grey arrow pointing from left to right. The left circle contains text about marriage being recognized under Article 29 of the Italian Constitution. The right circle contains text stating that cohabitation, like civil unions, belongs to social formations under Article 2 of the Constitution. In the bottom-left corner, there are three overlapping geometric shapes: a teal triangle, a yellow parallelogram, and a green triangle.

Al contrario, le
**CONVIVENZE DI
FATTO**, al pari delle
UNIONI CIVILE,
appartengono alle
formazioni sociali
ex art. 2 cost.

GIURISPRUDENZA CIVILE

«Anche nella giurisprudenza comune la convivenza more uxorio trova riconoscimento. La giurisprudenza civile di legittimità, premesso che la **situazione di convivenza** resta **non pienamente assimilabile al matrimonio**, sia sotto il profilo della **stabilità** che di quello delle **tutele** offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconosce con orientamento condiviso che, in quanto «**espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole**, cui corrisponde anche **un'assunzione di responsabilità**» verso il *partner* e il nucleo familiare, **l'instaurazione di una stabile convivenza** comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna «dal quale **possono derivare contribuzioni economiche** che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016), anche l'adempimento di un reciproco e garantito **dovere di assistenza morale e materiale**» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198)».

(8.0 «considerato in diritto»)

GIURISPRUDENZA EUROPEA

«Nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità».

(10.0 «considerato in diritto»)

PER QUESTI MOTIVI



La Corte Costituzionale:

- 1) *«dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;*
- 2) *dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.».*

Sentenza di ACCOGLIMENTO ADDITIVA